

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3, L.R. 31.12.2012, N.55- Interventi di edilizia produttiva realizzabili
in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno.....addì.....del mese di.....
.....

TRA:

il comune di.....C.F.....,
ed i sigg....., in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

Che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato al Comune di Camposampiero, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) istanza di "Ampliamento a sanatoria di attività artigianale ai sensi dell'art. 3 della LR 55/2012" acquisita al protocollo del Comune n° 9295 del 09/06/2014, nei terreni di loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in Via Pila, in area catastalmente censita al foglio 2 mappali n° 60-91, classificata dal vigente PI zona C11 - residenziale esterna ai centri abitati;

CONSIDERATO

- Che l'intervento oggetto di istanza risulta funzionale all'adeguamento tecnico-funzionale di attività artigianale di autofficina regolarmente autorizzata;
- Che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento del 14/07/2014 prot. 11435, il Consiglio Comunale ha espresso parere con deliberazione C.C. n. del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;
- Che la deroga in oggetto è riferita alle seguenti tipologie di intervento:
ampliamento dei locali dell'attività pari a 98.92 mq, rilevando che tale intervento può rientrare nella facoltà di cui all'art. 2 della LR
copertura di parcheggio in materiale telato con altezza superiore alla massima ammessa dall'art. 46 delle NTO del PI

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione la documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio

Acquisiti via PEC al protocollo del Comune n° 9295 del 09/06/2014, in formato digitale tramite SUAP.

Art.2- OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo

- a realizzare con oneri a totale carico, le opere di mitigazione idraulica che il Consorzio di Bonifica competente per il territorio dovesse impartire sulla valutazione di compatibilità da loro depositata;
- alla piantumazione di alberature ad alto fusto nelle aree a verde come indicato nella Tavola 1 di progetto – sistemazioni esterne;

Art. 3- TEMPI DI ESECUZIONE

Gli elaborati relativi alla verifica della funzionalità idraulica dell'intervento dovranno essere depositati presso il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" entro 30 giorni dalla comunicazione del parere del Consiglio Comunale. In caso di mancato adempimento la pratica sarà archiviata ed attivato il procedimento sanzionatorio di cui alla parte IV del DPR 380/2001.

Le opere di mitigazione di cui al precedente punto 2 dovranno essere realizzate entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previ adempimenti di legge in tema di inizio e fine lavori.

Art. 4 - GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i soggetti attuatori ai fini del rilascio del Permesso di Costruire costituiranno a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo pari al 100% del valore delle opere di mitigazione di cui al punto 2 da determinarsi dopo il parere del Consorzio di Bonifica che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente e alla presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori.

In caso di mancata realizzazione delle opere di cui al punto 2 da parte del soggetto attuatore, il Comune procederà alla riscossione della polizza per il finanziamento di interventi di mitigazione idraulica nel territorio comunale.

Art. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni

2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e con il relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art.5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.33 DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art.5 comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari all'importo delle opere di mitigazione idraulica di cui al precedente art. 4. I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art.12- SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art.13- REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all'art.3 , sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n.10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art.14- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Le parti